



COMUNE DI CAPANNORI

**REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
PARTECIPAZIONE EX ART. 37 L.R. n. 65/2014 E D.P.G.R. 4/R/2017**

Approvazione con delibera di Consiglio Comunale n° 95 del 19.12.2017

Indice

Art. 1 - Oggetto.....3

Art. 2 - Definizioni.....3

Art. 3 - Finalità3

Art. 4 - Nomina del garante dell'informazione e partecipazione.....3

Art. 5 - Durata in carica e incompatibilità.....4

Art. 6 - Funzioni.....4

Art. 7 - Rapporto del garante con il garante regionale.....5

Art. 8 - Raccordo con la L.R. n. 10/2010 e con la L.R. n.1/20155

Art. 9 - Sede e personale.....5

Art. 10 - Rinvio normativo.....5

Art. 1 - Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 37 e 38 della legge regionale 10/11/2014 n. 65, (“Norme per il governo del territorio”), il presente regolamento istituisce la figura e le funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per “garante” si intende il garante dell'informazione e partecipazione che svolge tale funzione per il comune, ai sensi dell'articolo 37 e dell'articolo 38 della l.r. n. 65/2014;

b) per “informazione sugli atti di governo del territorio”, si intende la conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione procedente, tra l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della l.r. n. 65/2014, fino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione dell'atto ai sensi dell'articolo 19 della l.r. n. 65/2014;

c) per “partecipazione” alla formazione degli atti di governo del territorio, si intende la possibilità, per i cittadini e tutti i soggetti interessati, di contribuire alla formazione degli atti di governo del territorio, attraverso una pluralità di sedi o occasioni pubbliche, in cui possano essere espresse valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte, e in cui possano anche essere offerti elementi di conoscenza del territorio che arricchiscano la qualità progettuale degli atti di governo;

d) per “livelli prestazionali” dell'informazione e della partecipazione (d'ora in poi “livelli prestazionali”), si intendono la qualità del processo e la qualità degli esiti dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, nella formazione degli atti di governo del territorio;

e) per “livelli partecipativi”, si intendono le modalità qualitative della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, adeguata ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;

f) per “linee guida”, si intendono le linee guida che, ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della l.r.65/2014 e dell'articolo 17 del presente regolamento, la Giunta regionale emana per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

Art. 3- Finalità

1. La disciplina delle funzioni del garante dell'informazione e partecipazione è finalizzata ad assumere ogni necessaria iniziativa nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio di cui al Titolo II della L.R. n. 65/2014 di competenza del Comune, per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati.

2. In particolare, per atti di governo del territorio si intendono gli strumenti di pianificazione territoriale cioè il Piano Strutturale e le sue varianti, e gli atti di pianificazione urbanistica cioè il Regolamento Urbanistico, il Piano Operativo e le rispettive varianti, nonché i piani attuativi comunque denominati. Per questi ultimi, le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali fissati nel regolamento regionale n. 4/R/2017.

Art. 4 - Nomina del garante dell'informazione e della partecipazione

1. Il garante dell'informazione e partecipazione è nominato dal Segretario Generale, con proprio provvedimento motivato.

2. Il ruolo del garante dell'informazione e partecipazione può essere svolto da un dipendente dell'Ente o da un soggetto esterno in possesso di diploma di laurea, con idonea preparazione professionale in materia di diritto amministrativo ed urbanistico, con adeguate doti di iniziativa, autonomia operativa, comunicativa e facilità di contatto con il pubblico.

3. Il garante dell'informazione e partecipazione sarà prioritariamente scelto nell'ambito del

personale appartenente alla struttura comunale, fra il personale di qualifica dirigenziale o inquadrato nella categoria “D” non appartenente al settore individuato quale proponente ai sensi dell’art. 4 lettera “I” e art. 15 Legge Regionale n. 10/2010. In tal caso, vige il principio della omnicomprensività del trattamento economico di qualifica e di posizione, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario.

4. Il garante può essere altresì individuato fra soggetti esterni all’ente in possesso di diploma di laurea, con idonea preparazione professionale in materia di diritto amministrativo ed urbanistico ed adeguate doti di iniziativa, autonomia operativa, comunicativa e facilità di contatto con il pubblico, previa adeguata pubblicizzazione e selezione dove verrà stabilito il compenso spettante nel rispetto comunque della necessaria disponibilità di bilancio.

Art. 5 - Durata in carica e incompatibilità

1. Il garante dell'informazione e partecipazione resta in carica fino ad un massimo di tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. Nei sessanta giorni precedenti la scadenza dell’incarico, il Segretario Generale provvede alla nomina del nuovo garante, secondo le modalità di cui al precedente articolo; la nomina avrà effetto dalla scadenza dell’incarico precedente.

3. L'incarico di garante dell'informazione e partecipazione è incompatibile, ai sensi dell'articolo 37 comma 3 della legge regionale n° 65/2014, con l'incarico di responsabile del procedimento e progettista degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

4. L'incarico di garante dell'informazione e partecipazione è altresì incompatibile, ai sensi dell'articolo 37 comma 3 della legge regionale n° 65/2014, con la carica di amministratore dell'Ente e con gli incarichi di consigliere comunale, provinciale e regionale.

Art. 6 – Funzioni

1. Il garante dell'informazione e della partecipazione è responsabile dell’attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014.

2. Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel regolamento regionale n. 4/R/2017, e nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

3. Il garante dell'informazione e della partecipazione dà attuazione al programma delle attività, indicato nell'atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il garante adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.

4. Il garante redige il rapporto di cui all'articolo 38, comma 2 della l.r. n. 65/2014 sull’attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando:

a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e) della l.r. n. 65/2014;

b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel regolamento n. 4/R/2017 e nelle linee guida.

5. Nel rispetto dell’articolo 36, comma 3 della l.r. 65/2014, il rapporto del garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti. Tale rapporto costituisce il contributo per l’amministrazione precedente ai fini:

a) della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;

b) delle determinazioni motivatamente assunte.

6. A seguito dell’adozione dell’atto di governo del territorio, il garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3 della l.r. n. 65/2014.

7. Sul proprio sito web istituzionale, il garante pubblica, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:

a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;

b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione ;

- c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
- d) la deliberazione di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento.

8. Ogni garante trasmette tempestivamente al garante regionale:

- a) il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della l.r.65/2014;
- b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
- c) la deliberazione di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento.

9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il garante trasmette al garante regionale una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, al fine di consentire al garante regionale il monitoraggio di cui all'articolo 12 del Regolamento Regionale n. 4/R/2017.

Art. 7 - Rapporto del garante con il garante regionale

1. La collaborazione del garante con il garante regionale si attua con le modalità e le forme indicate nel precedente articolo oltre che attraverso la partecipazione dello stesso alla Conferenza dei garanti della informazione e partecipazione, convocata dal garante regionale.

Art. 8 - Raccordo con la L.R. n. 10/2010 e con la L.R. n.1/2015

1. Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)) e ai sensi della legge regionale 1/2015 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili), il garante e il responsabile del procedimento individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla l.r. 65/2014 e al regolamento d.p.g.r. 4/R/2017, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.

2. Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti partecipativi ai sensi della L.R. n. 1/2015 e ai sensi della L.R. n. 10/2010 si svolgano in modo contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento.

Art. 9 - Sede e personale

1. Nel caso di garante scelto nell'ambito del personale comunale, lo stesso, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del personale in servizio presso il Comune di Capannori, preferibilmente all'interno del settore di competenza. Qualora si manifesti necessario, può in ogni caso avvalersi anche della collaborazione di personale incardinato su altri settori dell'ente che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni, o di altro soggetto esterno, nel rispetto delle norme interne e comunitarie inerenti l'affidamento degli incarichi professionali.

3. Nel caso di garante scelto tra soggetti esterni all'ente, lo stesso, per lo svolgimento delle sue funzioni, si potrà avvalere di personale appartenente all'Amministrazione comunale che abbia le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.

3. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione, il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.

Art. 10 – Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si applica la normativa dettata dalla legge regionale 10/11/2014 n. 65, Regolamento regionale D.P.G.R. n. 4/R/2017 e legge 7/8/90 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni.